



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI MIAGLIANO

IL PIU' PICCOLO COMUNE DEL PIEMONTE PER ESTENSIONE TERRITORIALE

13816 - MIAGLIANO - Piazza M. Libertà, 3 - Tel. 015/2476035 – Fax 015/2476707
C.F.: 81002150027 - P. IVA: 00373450022 - E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.it
miagliano@pec.ptbiellese.it

ORDINANZA N. 15/2017

IL VICE SINDACO

DATO ATTO che il giorno 2 agosto 2017 alle ore 17:50 circa una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella, è intervenuta presso questo Comune, via Lanati Strada per Case Code primo tornante, al fine di rimuovere un albero caduto e che risultava essere lungo 15 m circa e che lo stesso costituiva pericolo per il traffico veicolare e pedonale, nonché pericolo per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella, a seguito dell'intervento di cui sopra, ha emesso il relativo verbale (registrato al n. 1648 del 03/08/2017 del protocollo generale di questo Ente) circa le operazioni effettuate;

EVIDENZIATO che è stato altresì effettuato un sopralluogo (alla presenza dei vigili del fuoco mentre erano in corso le operazioni di rimozione dell'albero) dal Vice Sindaco, Mauro Vinetti, dal quale si è rilevato, oltre che il fatto in oggetto, anche di una situazione di notevole degrado e di scarsa manutenzione del verde spontaneo anche giacente sui terreni prospicienti a monte e a valle della strada in oggetto;

CONSIDERATO inoltre il notevole disagio che la vegetazione spontanea e non curata crea, e potrebbe creare, qualora si verificassero fenomeni simili, per la viabilità per la frazione Case Code per via Lanati (strada di accesso principale), nonché grave pericolo per la pubblica incolumità;

RILEVATO che i terreni censiti al **Foglio_4_ Mappali 135 (N.C.T.)** risultano di proprietà della/delle S.V./SS.LL.;

RILEVATO altresì che l'albero in questione, risulta proveniente dal terreno suddetto;

VISTO l'art. 29 Piantagioni e siepi del Codice della Strada, di cui si riporta il testo integrale:

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

VISTO l'art 31 -- Manutenzione delle ripe del Codice della Strada di cui si riporta il testo integrale:

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono usare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa

accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I. sezione II. del titolo VI.

DATO ATTO che in data 07 aprile 2015 questo Comune ha provveduto ad emanare l'Ordinanza n. 2 per potatura siepi e taglio piante;

VISTO il D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.M. 10 luglio 2002;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 26 dello Statuto di questo Comune

ORDINA

A

ai fini della pubblica incolumità

1. di rimuovere le parti restanti dell'albero caduto in questione, di cui all'intervento dei vigili del fuoco;
2. di provvedere altresì ad una accurata manutenzione delle aree di proprietà, censite al **Foglio_4_ Mappale 135 (N.C.T.)**, al fine di rimuovere alberi e ogni altro pericolo per la pubblica incolumità causato dall'incuria e scarsa manutenzione del verde;
3. di provvedere, **entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente ordinanza**;
4. di dare comunicazione al Comune di Miagliano dell'inizio e della fine dei lavori;
5. in caso d'inosservanza della presente ordinanza si procederà ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

AVVERTE

che scaduto il termine predetto, nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante, i lavori verranno eseguiti dall'amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari dei terreni medesimi;

COMUNICA

Che il sottoscritto nell'ambito delle proprie competenze provvede alla vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Biella, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Biella e al Comando Carabinieri di Andorno Micca;

INFORMA

Gli interessati che ai sensi dell'art. 3 comma 4) della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., che contro la presente Ordinanza è ammesso, ai sensi della Legge 1034/71, nel termine di gg. 60 dalla notifica, il ricorso al T.A.R., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Comunale, li 03 agosto 2017

**Il Vice Sindaco
Mauro Vinetti**

